



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

SEZIONE 01 Ferentino

Si comunica a:

Avv. ROBERTO IACOVACCI
VIA CICERONE 90
LATINA
LT

PREFETTURA DI FROSINONE
PIAZZA DELLA LIBERTA', 14
03100 FROSINONE
FR

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **95/2021** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Oposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **VELLUCCI ANTONIO**

Depositata Sentenza Numero: **83/2021** in data : **10/06/2021**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

ROBERTO IACOVACCI

Resistente Principale

PREFETTURA DI FROSINONE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Ferentino 10/06/2021

IL CANCELLIERE
Marcello ZERA



SENT N. 83/21
R.A.C. N. 95/21
CRON N. 534/21
REP. N.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FERENTINO**

nella persona del **Dott. ANTONIO VELLUCCI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

emessa nella causa iscritta al n95/2021 R.G. promossa
da

con avv. R.Iacovacci

RICORRENTE

CONTRO

Prefettura di Frosinone contumace

OPPOSTA RESISTENTE

Oggetto: ricorso avverso verbale di contestazione n. V/700017214504

Conclusioni : si rinvia a quelle formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo e dalla parte opposta nella memoria difensiva in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo,

in relazione al contenuto della sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”* e non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.

A) Diritto : Nel merito l'opposizione va accolta

Va dichiarata la contumacia della Prefettura

Invero nella fattispecie di causa che ci occupa ci troviamo di fronte ad una opposizione ad un verbale di fermo amministrativo del 20.2.21 collegato al verbale n. 700017214504 che non è stato mai notificato; in atti non vi è tale notifica

B) Esame omessa notifica del verbale per cui è causa

Infatti il verbale di fermo amministrativo del 20.2.21 è privo di motivazione . Tale vizio lo si rileva di ufficio ogni qual volta il verbale per cui è causa non è stato mai notificato , da qui il verbale di fermo amministrativo.

Se andiamo a vedere la legge 241/90 all'art 3 comma 3 per quanto attiene la motivazione del provvedimento , come aggiunta dall'art 21 L. 11 febbraio 2005 n. 15 stabilisce che *“ se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile a norma della presente legge anche l'atto cui esso richiama”*.

Tale circostanza viene confermato dalla ordinanza della cassazione la n. 22500 del 27.11.2012 , dove si legge “” che l'atto impugnato in quanto atto sanzionatorio deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e di diritto.

Infatti richiamare sic et simpliciter il verbale presupposto di cui non si conoscono i presupposti di fatto e di diritto ,cioè la data il ,luogo direzione della infrazione articolo violato , modalità con cui si è rilevata l'infrazione motivazione della contravvenzione , non mette in condizione l'eventuale trasgressore di potersi difendere per contestare se è veritiero quello contro cui deve ricorrere.

Quindi va dichiarata la nullità del verbale di fermo amministrativo per assenza di titolo mai notificato.

Pertanto l'omessa notifica dell'atto presupposto è un vizio insanabile proceduralmente comportando la nullità degli atti successivi, leggi il fermo amministrativo per cui è causa.

Cfr su tale tema ex plurimis Cass n. 391 del 1999 dove si legge " la ratio di tale normativa è quella di risolvere per quanto possibile dette controversie in sede amministrativa ,onde deflazionare l'accesso alla giurisdizione ,scopo che resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede;

C) Esame della eccezione di sproporzione tra il valore della eventuale violazione ed il controvalore del bene sottoposto a fermo amministrativo , danno grave ed irreparabile per la ditta proprietaria.

Tale eccezione coglie nel segno

Infatti il verbale di fermo amministrativo riguarda un camion con annessa gru di proprietà della società ricorrente.

Come provato dal ricorrente il veicolo sottoposto a fermo ha un valore di circa 30 mila euro . Quindi il fermo amministrativo di tre mesi appare esagerato per un camion di tale dimensioni, che serve per il lavoro della ditta, mezzo specifico , che non va in giro sulle strade della penisola, a fare un viaggio .

Quindi anche questa eccezione va accolta ,in quanto il fermo appare essere sproporzionato .

L'illecito appare di particolare tenuità , e diviene causa di non punibilità a norma del D.lvo n. 28 del 16.3.2015 , quanto rispetto all'interesse tutelato, esiguità del danno o del pericolo che ne è deriva non giustificano l'accertata violazione.

Su tale argomento copiosa è la giurisprudenza di questi uffici del Giudice di Pace , cfr GDP di Parma sent n. 1188/2015; nonchè le ordinanze di questo ufficio GDP di Ferentino n. 23/19 e 235/20 .Infatti in questa ultima questo ufficio recita : *" poichè appare ictu oculi che nel caso de quo l'illecito sia di non di particolare gravità si può ritenere tenue come lo definisce il codice penale, in quanto tenue si può determinare la non punibilità della violazione trattandosi di un morivo che va trattato nel merito della procedura ,che investe la sfera della condotta, del, pericolo e del comportamento ; considerando che sussistono evidenti ragioni di periculum in mora , in quanto il camion*

sequestrato è al servizio della società ricorrente per l'espletamento dell'attività lavorativa ... ""

Pertanto il ricorso va accolto e le spese compensate

Tanto premesso il Giudice reietta ogni altra richiesta così decide

P.Q.M.

1) Accoglie il ricorso

2) Spese compensate

Ferentino 10 giugno 2021

Il Giudice
Dott. Antonio Vellucci

DEPOSITATO

10 GIU. 2021

IL CANCELLIERE